Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 15 novembre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1043.
Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1952, n. 1464, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 20 ottobre 1954, n. 1044.
Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento di valore, qualora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore di essi fondi calcolato in base alle tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio aggiornate secondo il coefficiente che sarà determinato ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Per i territori nei quali successivamente alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto terreni, la Commissione censuaria centrale provvederà direttamente alla determinazione dei nuovi coefficienti da adottare agli effetti della presente legge per la valutazione dei terreni in base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e seguenti del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda la valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili.

Art. 2.

Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici del registro con i coefficienti indicati nel precedente articolo, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici del registro possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali quando esse non corrispondono alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere contro la rettifica alle Commissioni suddette.

Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa anche nei riguardi dell'imponibile.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dalla data in cui sarà emanato il decreto Ministeriale previsto dall'art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 29 ottobre 1954, n. **1045.**

Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile dello Stato e delle Amministrazioni autonome da esso dipendenti gli importi delle somme dovute o da riscuotere e delle ritenute da effettuare a qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico atto, sono arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi.

L'arrotondamento di cui sopra non si effettua sugli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.

Art. 2.

Gli importi dei residui attivi e passivi da riportare nel conto consuntivo relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge saranno arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi. Le eventuali differenze centesimali in confronto degli importi dei residui trasportati nei precedenti esercizi saranno dimostrate nei conti consuntivi come eccedenze od economie.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi delle Regioni, Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

I pagamenti da effettuarsi da privati cittadini, enti, aziende, associazioni e società o da farsi a favore di essi sono arrotondati a lire intere in conformità dell'art. 1.

Art. 5.

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, l'art. 3 ed il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480.

E' abrogata altresì ogni disposizione di legge speciale contraria alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 29 ottobre 1954, n. **1046.**

Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ospedali, le Università con Facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso dei mezzi occorrenti, possono istituire scuole per infermiere generiche e per infermieri generici, rispondenti alle necessità assistenziali.

Art. 2.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole, debbono rivolgere all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica domanda corredata della deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. La deliberazione deve contenere la indicazione dei relativi mezzi finanziari e deve essere regolarmente approvata dagli organi di controllo e, quando trattasi di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, omologata dal Ministro per l'interno.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, autorizza la istituzione della scuola e ne approva il regolamento. Per le scuole istituite presso gli ospedali militari il provvedimento è adottato di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Art. 3.

Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero della pubblica istruzione.

Le scuole istituite presso gli ospedali militari sono sottoposte altresì alla vigilanza del Ministero della difesa.

Art. 4.

I corsi delle scuole sono gratuiti.

Il tirocinio degli allievi, presso gli enti di cui all'articolo 1 che abbiano istituito i corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli enti stessi, i quali sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale; gli enti provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni e li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purchè completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

Art. 5.

Nei reparti ospedalieri e clinici destinati al tirocinio degli allievi, l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali; in mancanza, deve essere diretta da un medico e affidata ad una caposala diplomata.

Art. 6.

Per l'ammissione alle scuole gli aspiranti debbono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non superato il 30° anno di età, e presentare alla direzione della scuola la domanda con la documentazione secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per i candidati sottufficiali delle Forze armate il limite massimo di età è elevato ad anni 50.

Per le vedove dei militari e civili caduti in guerra, delle vittime del lavoro e per gli orfani di guerra, il limite massimo di età è elevato a quarant'anni.

Art. 7.

La durata dei corsi è di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonchè un tirocinio da effettuarsi per la durata di non più di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'art. 5.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 8.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola da essi frequentata o uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal prefetto.

La Commissione esaminatrice è nominata dal prefetto ed è costituita da:

a) il medico provinciale, presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della Provincia;

c) un sovraintendente o direttore sanitario di ospedale;

d) un primario ospedaliero di ruolo o chi ne fa le veci incaricato della direzione sanitaria, ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorità sanitaria militare territoriale;

e) una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata;

f) un insegnante del corso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A della locale Prefettura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal prefetto della Provincia sede di esame, e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

Art. 9.

Ai candidati che superano gli esami viene rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 210, lettera b), della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, modificato con legge 14 marzo 1952, n. 128.

Tale certificato abilita all'esercizio delle mansioni previste dall'art. 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, entro i limiti indicati dallo stesso articolo.

Art. 10.

Il certificato di abilitazione di cui all'articolo precedente è rilasciato, a domanda, ai sottufficiali che cessino dalla carriera continuativa ed ai militari volontari che siano collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta, appartenenti alla categoria « infermieri » dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 11.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi da prelevarsi, fino alla concorrenza di lire 30.000.000, a cominciare dall'esercizio finanziario 1954-55, dal fondo stanziato nel capitolo n. 316 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Norme transitorie.

Art. 12.

Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire nel primo anno del loro funzionamento, e per una volta soltanto, un corso di mesi quattro al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'art. 6, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie, per almeno tre anni;

b) abbiano frequentato i corsi per infermieri delle Forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali;

c) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali;

d) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

e) siano in possesso del diploma d'infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana o di altri Enti o Associazioni similari, su parere favorevole, per questi ultimi, dell'Alto Commissariato;

f) abbiano compiuto, per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico

presso istituti privati di cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopra indicate condizioni, anche tutti gli altri documenti di cui all'art. 6.

Art. 13.

Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti devono sostenere un esame di idoneità dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'Alto Commissario, aventi la stessa composizione preveduta dall'art. 8.

Per coloro i quali abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie per almeno dieci anni è sufficiente la sola prova pratica fermo l'obbligo della frequenza al corso di cui all'art. 12.

Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneità sopradetto e conseguito il relativo certificato di abilitazione, è consentito l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'art. 9.

Art. 14.

Il certificato di cui al precedente art 9 è rilasciato, a domanda, ai sottufficiali della categoria « infermieri » dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio per riduzione di quadri, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami.

La stessa norma si applica ai sottufficiali della categoria « infermieri » cessati dalla carriera continuativa ed ai militari volontari della stessa categoria collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta che siano in congedo da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono liquidate dal prefetto della Provincia sede di esame e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito il corso, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — TAVIANI — ERMINI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 29 ottobre 1954, n. **1047.**

Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede a concedere ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura, ai ricoverati stessi, a quelli dimessi e tenuti in osservazione, a decorrere dal 1° luglio 1953, un sussidio a titolo di soccorso giornaliero, semprechè detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno. La misura del sussidio e le modalità di corresponsione saranno stabilite con disposizioni da emanarsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministero del tesoro.

Art. 2.

Alla spesa di lire 50 milioni relativa agli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 si provvederà a carico dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli nn. 486 e 516 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per i due suindicati esercizi.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 29 ottobre 1954, n. **1048.**

Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 1 a L. 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è sostituito dal seguente:

« Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la sostituzione dei biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega

« Italma » di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari valore ».

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di autorizzare la Zecca ad avvalersi, sino al termine del 31 dicembre 1957 stabilito col precedente articolo, di operai dell'Officina carte-valori, gestita in sezione autonoma speciale dall'Istituto Poligrafico dello Stato, regolando, mediante apposita convenzione da stipularsi col presidente dell'Istituto, il rimborso delle competenze corrisposte con decorrenza 1° luglio 1953 a detto personale operaio distaccato dalla sezione medesima, nel limite massimo di 150 unità.

Alla spesa per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo si farà fronte nei modi e termini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1049.

Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098.

Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi, residenti nella Provincia sia esiguo, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più Provincie finitime, designandone la sede.

Art. 2.

Sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Art. 3.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria composta di tre membri, scelti fra gli aventi diritto alla iscrizione all'albo, con l'incarico di amministrare il Collegio fino a quando saranno eletti i Consigli direttivi. A tale elezione si dovrà addivenire entro sei mesi dalla nomina della Commissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1954.

Caratteristiche dei buoni del Tesoro ordinari, al portatore e nominativi (all'ordine), per l'esercizio finanziario 1954-1955.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 12 ottobre 1954, con il quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1954 1955 dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi (all'ordine) con scadenza da uno a dodici mesi;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore per l'esercizio 1954-1955, nei tagli da L. 5000 10.000 25.000 50.000 100.000-500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 100.000.000 500.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche B C D E F G H I L M N O P, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del corpo del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio, tra la matrice ed il buono, ed il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e liste di seperazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati in calcografia e litografia su carta filigranata azzurrina (stampa calcografica della cornice, del fondino, delle leggende e degli ornati; litografica della leggenda in carattere stampatello grande « 1954-1955 », posta in alto, nel corpo dei buoni): la firma e la numerazione sono stampate tipograficamente.

La filigrana, a chiaro scuro, è formata da una cornice con motivi simmetrici ondulati che racchiude, in alto, la leggenda in carattere bastoncino « Ministero del Tesoro » e motivi ornamentali; al centro, in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effigie raffigurante l'Italia turrita racchiusa ai lati da motivi ornamentali; inoltre i buoni delle serie C D E F G H I L M N O P portano al centro la leggenda « Lire » ed il corrispondente valore in cifre.

Il fondino, nel corpo del buono, è composto da tabelline con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternate da uno stemma, ripetute innumerevoli volte ed è interrotto agli angoli ed ai lati, da motivi a linea nera racchiusi con tratteggio; in alto, da un cartoccio ondulato con la leggenda « Ministero del Tesoro » a tratteggio su fondo ondulato: al centro, a sinistra, da uno spazio a tratteggio ondulato orizzontale che porta impresso il bollo a secco costituito dallo stemma della Repubblica e leggenda circolare « Repubblica Italiana », racchiusi in una cornicetta circolare a destra, da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente: in basso, al centro, in corrispondenza dell'effigie dell'Italia turrita, da uno spazio ovale a tratteggio ondulato orizzontale racchiuso in una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontato dallo stemma della Repubblica.

Matrice e contromatrice portano un fondino identico a quello della parte centrale del buono, chiuso ai tre lati esterni da una piccola cornice a bianco linea.

I buoni portano una cornice rettangolare formata da motivi a bianco linea che racchiudono una fascia ondulata con motivi di canicorrenti.

In alto, nel corpo del buono, vi è un sottofondo costituito dalla leggenda « 1954-1955 » in carattere stampatello grande a tratteggio trasversale e con ombreggiatura.

Entro la cornice del buono sono stampate, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Esercizio 1954-1955 Buono del Tesoro al portatore Capitale lire... (valore del buono in lettere) Serie... (segue la lettera alfabetica indicante la serie N. ... (segue il numero del buono) A .. mesi dal giorno del versamento la Tesoreria ... pagherà la somma di lire ... (valore del buono in cifre ed in lettere) al presentatore di questo buono il giorno ... » a sinistra « Rilasciato a ... addì .. 19.. valuta del .. 19... Il Controllore o il Capo della Sezione di Tesoreria N. ... (segue il numero del buono) » a destra: « Il Direttore generale del Tesoro Di Cristina Somma versata L. ... Saggio del ... % (Quietanza n. ...) Il Tesoriere o il Cassiere di Tesoreria Serie ... (segue la lettera alfabetica indicante la serie) Roma, 1° luglio 1954 ».

La matrice, a sinistra del buono, porta su fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono, le leggende « Matrice Buono del Tesoro al portatore Esercizio 1954 1955 N ... (segue il numero del buono) Serie ... (segue la lettera alfabetica indicante la serie) Lire ... (valore del buono in lettere) Il capitale è stato versato nella Tesoreria di ... il ... 19... valuta del ... 19... scadenza ... 19... pagabile dalla Tesoreria di... ».

La contromatrice, a destra del buono, porta su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende « Contromatrice Buono del Tesoro al portatore Esercizio 1954-1955 N. ... (segue il numero del buono) Serie ... (segue la lettera alfabetica indicante la serie) - Lire ... (valore del buono in lettere) Il capitale è stato versato nella Tesoreria di ... il ... 19... valuta del ... 19... scadenza ... 19... pagabile dalla Tesoreria di ... Somma effettivamente versata per questo buono L. ... Ammontare degli interessi al ... % scontati ... Somma da pagare a scadenza ... L. ... (valore del buono in cifre) ».

Sulle liste di separazione è stampato in carattere corsivo maiuscolo « Direzione generale del Tesoro ».

I buoni sono stampati nei seguenti colori: L. 5000 bruno nocciola; L. 10.000 rosso giallastro; L. 25.000 verde pisello: L. 50.000 avana; L. 100.000 blù acciaio: L. 500.000 viola permanente; L. 1.000.000 bruno rosso; L. 2.000.000 rosso mattone; L. 5.000 000 verde nero: L. 10.000.000 grigio perla; L. 50.000 000 blù oltremare; L. 100.000.000 rosso carminio cupo; L 500.000.000 viola malva.

Per tutte le serie, la leggenda in carattere stampatello grande « 1954-1955 », posta in alto, nel corpo dei buoni, è stampata nei seguenti colori: contorno celeste: tratteggio interno verde grigio; ombreggiatura arancione.

Per tutte le serie, la firma e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio 1954-1955, nei tagli da L. 1000 5000 10.000 25.000 50.000 100.000 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 100.000.000 500 000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche A B C D E F G H I L M N O P sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del corpo del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio, tra la matrice ed il buono, ed il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione Matrice, buono, contromatrice e liste di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati in litografia su carta filigranata azzurrina; la numerazione è stampata tipograficamente.

La filigrana, a chiaro scuro, è formata da una cornice con motivi simmetrici ondulati che racchiude, in alto, la leggenda in carattere bastoncino « Ministero del Tesoro » e motivi ornamentali; al centro, in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, una effigie raffigurante l'Italia turrita racchiusa ai lati da motivi ornamentali; inoltre, i buoni delle serie C D E F G H I L M N O P portano al centro la leggenda « Lire » ed il corrispondente valore in cifre.

Il fondino, nel corpo del buono, è composto da tabelline con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternate da uno stemma, ripetute innumerevoli volte ed è interrotto: agli angoli ed ai lati, da motivi a linea nera racchiusi con tratteggio; in alto, da un cartoccio ondulato con la leggenda « Ministero del Tesoro » a tratteggio su fondo ondulato; al centro, a sinistra, da uno spazio circolare a tratteggio ondulato orizzontale che porta impresso il bollo a secco costituito dallo stemma della Repubblica e leggenda circolare « Repubblica Italiana », racchiusi in una cornicetta circolare; in basso, al centro, in corrispondenza dell'effigie del-

l'Italia turrita, da uno spazio ovale a tratteggio ondulato orizzontale racchiuso in una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontato dallo stemma della Repubblica.

Matrice e contromatrice portano un fondino identico a quello della parte centrale del buono, chiuso ai tre lati esterni da una piccola cornice a bianco linea.

I buoni portano una cornice formata da motivi a bianco linea che racchiudono una fascia ondulata con motivi di canicorrenti.

In alto nel corpo del buono, vi è un sottofondo costituito dalla leggenda « 1954-1955 » in carattere stampatello grande a tratteggio trasversale e con ombreggiatura.

Entro la cornice del buono, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Buono del Tesoro nominativo per lire ... (valore del buono in lettere) A ... mesi dal giorno del versamento la Tesoreria ... pagherà la somma di lire ... (valore del buono in cifre ed in lettere) all'ordine di ... il giorno ... 19... ».

A sinistra, in alto, « Quietanza di versamento N. ... emessa a ... addì ... 19... valuta del ... 19... - Serie ... (segue la lettera alfabetica indicante la serie); in basso, « Roma, addì ... 19... ».

A destra, in alto, « Esercizio 1954-1955 N. ... (segue il numero del buono); in basso, « Il Direttore generale del Tesoro ».

La matrice, a sinistra del buono, porta su fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: « Matrice Buono del Tesoro nominativo Esercizio 1954-1955 - N. ... (segue il numero del buono) Serie ... (segue la lettera alfabetica indicante la serie) Lire ... (valore del buono in lettere)

Il capitale è stato versato nella Tesoreria di ... il ... 19... valuta del ... 19... pagabile dalla Tesoreria di ... all'ordine di ... il giorno ... 19... Roma, addì ... 19... ».

La contromatrice, a destra del buono, porta su un fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: « Contromatrice Buono del Tesoro nominativo Esercizio 1954-1955 N. ... (segue il numero del buono) Serie ... (segue la lettera alfabetica indicante la serie) Lire ... (valore del buono in lettere) Somma effettivamente versata per questo buono nella Tesoreria di ... addì ... 19... L. ... Interessi al ... % scontati ... - Somma di ... L. ... (valore del buono in cifre) valuta del ... 19... pagabile dalla Tesoreria di ... all'ordine di ... il giorno ... 19... Roma, addì ... 19... ».

Sulle liste di separazione è stampato in carattere corsivo maiuscolo « Direzione generale del Tesoro ».

I buoni sono stampati nei seguenti colori: L. 1.000 fondino celeste, cornice blù marino; L. 5000 fondino bruno, cornice bruno cupo; L. 10.000 fondino rosa, cornice rosso giallastro; L. 25.000 fondino verde chiaro, cornice verde pisello; L. 50.000 fondino giallo, cornice arancio; L. 100.000 fondino grigio perla, cornice blù acciaio; L. 500.000 fondino violetto roseo, cornice viola cupo; L. 1.000.000 fondino bruno chiaro, cornice bruno rossiccio; L. 2.000.000 fondino rosso cupo, cornice rosso mattone; L. 5.000.000 fondino verdino scuro, cornice verde bottiglia; L. 10.000.000 fondino grigio chiaro, cornice grigio; L. 50.000.000 fondino blù chiaro, cornice blù oltremare; L. 100.000.000 fondino rosso geranio chiaro, cornice rosso geranio scuro; L. 500.000.000 fondino viola malva chiaro, cornice viola malva scuro.

Per tutte le serie, la leggenda in carattere stampatello grande « 1954-1955 », posta in alto, nel corpo dei buoni, è stampata nei seguenti colori: contorno celeste; tratteggio interno verde grigio; ombreggiatura arancione.

Per tutte le serie, la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei buoni al portatore e nominativi delle serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 26 ottobre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1954
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 291. — GRIMALDI

(5376)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1954.

Composizione del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale viene istituito in Verona l'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli ed approvato lo statuto;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, che approva il nuovo statuto dell'Ente predetto;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto, alla ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente stesso, per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1954-30 giugno 1957;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona, per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1954-30 giugno 1957, è composto oltre che del presidente, dei seguenti membri:

dott. Vincenzo Eduardo Gastia, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Alessandro Rapino, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

dott. Viscardo Montanari, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

dott. Umberto Fontanazza, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott. ing. Alfredo Angelini, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

ing. Enea Ronca, dott. Battista De Besi, Efisio Maxia, Giuseppe Merci e Giuseppe Della Vecchia, in rappresentanza del comune di Verona;

Ferdinando Bighignoli, in rappresentanza della Amministrazione provinciale;

cav. Attilio Soave, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

avv. Alfonso Balis Crema, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

avv. Aldo Fedeli, in rappresentanza dell'Ente autonomo Magazzini generali di Verona;

cav. Carlo Alberto Pasti, in rappresentanza della Banca mutua popolare di Verona;

dott. Luigi Farina, in rappresentanza degli agricoltori;

cav. Mario Domenico Caratti, in rappresentanza degli industriali;

comm. Giuseppe Ambrosi, in rappresentanza dei commercianti;

Vincenzo Casati, in rappresentanza dei lavoratori di Verona;

dott. Alberto Farina, in rappresentanza dei partecipanti alla Fiera;

avv. Emanuele Bassano, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Verona.

Roma, addì 29 ottobre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(5377)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1954.

Sostituzione del funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente, in caso di assenza, nella Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Pescara n. 24188 in data 22 settembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità, per trasferimento ad altra sede, della sostituzione del dott. Ciavatta Corrado, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il sig. Liberi Berardino, funzionario del medesimo Ufficio del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ciavatta Corrado è sostituito con il sig. Liberi Berardino, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore di detto Ufficio nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 6 novembre 1954:

Romanelli Ettore, notaio residente nel comune di Sandrigo, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza;

Polosa Sebastiano, notaio residente nel comune di Acerenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza;

Moro Giuseppe, notaio residente nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Genova;

Farinella Costantino, notaio residente nel comune di Novi di Modena, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Carpi, stesso distretto;

Stoppa Giorgio, notaio residente nel comune di Lago, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Loreo, distretto notarile di Rovigo;

Bracciolani Mauro, notaio residente nel comune di Carpino, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Filottrano, distretto notarile di Ancona.

(5326)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola armentizia, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1954, la Società cooperativa agricola armentizia, con sede in Roma, costituita con atto in data 1° ottobre 1945 per notaio dott. Silvestroni Bernardino, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(5333)

Nomina del liquidatore della Società cooperativa «La Tenacia», con sede in Campomaggiore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1954, il sig. Trotta geom. Guerino, è stato nominato, ai sensi di legge, commissario liquidatore della Società cooperativa «La Tenacia», con sede in Campomaggiore.

(5335)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni	Superficie Ha	Estremi decreto	
				N.	Data
	Ente Delta Padano				
1	BARILLARI Germano fu Antonio	Migliarino	21.51.75	2925	29-11-52
2	COLONNA Ascanio fu Patrizio	Ravenna	114.06.80	3158	18-12-52
3	ROZZI Cesare fu Angelo	Codigoro	10.94.70	1837	26-10-52
4	SAMMINIATELLI Orazio fu Donato	Ostellato	11.25.37	4179	28-12-52
5	SILIMBANI Egisto fu Michele	Cavarzere	15.19.07	4181	28-12-52
6	ZAMORANI Edgardo fu Alberto	Codigoro	39.49.98	1107	25- 7-52
7	ZAMORANI Gustavo Mario fu Giuseppe	Copparo	7.45.70	745	27- 5-52
	Ente Maremma e Fucino				
8	ANNIBALDI Amerigo fu Ambrogio	Roma	6.63.00	3494	18-12-52
9	ANNIBALDI Amerigo fu Ambrogio	Roma	28.13.50	1852	26-10-52
10	ANNIBALDI Angelo fu Giocondo	Roma	14.02.20	1750	3-10-52
11	ANNIBALDI Paolo fu Pietro	Roma	16.16.10	1853	26-10-52
12	ANNIBALDI Paolo fu Pietro	Roma	17.04.70	3495	18-12-52
13	ANTONELLI Marianna fu Francesco	Santa Marinella	53.32.30	814	27- 5-52
14	COMPORTI Fiorina fu Luigi	Civitella Paganico	24.92.87	2886	29-11-52
15	DONATI Inigo fu Giuseppe	Gavorrano	15.03.42	2851	29-11-52
16	DONATI Inigo fu Giuseppe	Gavorrano	48.52.62	1911	26-10-52
17	GRECHI Benedetto fu Antonio	Grosseto	9.38.06	384	2- 4-52
18	PASQUINELLI Jole fu Giovanni, maritata Lamioni	Scansano	35.63.77	1430	6- 9-52
19	ROSSI Angiolo e Marisa fu Amilcare	Campagnatico	231.95.65	2718	29-11-52
20	ROSSI Angiolo e Marisa fu Amilcare	Campagnatico	118.45.62	3982	27-12-52
21	SANSONI Geremia fu Bernardo	Civitella Paganico	3.62.90	1437	6- 9-52
22	SELLARI FRANCESCHINI Maria Grazia fu Libero	Magliano in Toscana	21.44.67	1774	13-10-52
23	SELLARI FRANCESCHINI Maria Grazia fu Libero	Magliano in Toscana	10.84.39	3547	18-12-52
24	STEFANI Luciano fu Emanuele	Castiglione della Pescaia	6.65.91	388	2- 4-52
25	TOLOMEI DI LIPPA Laura fu Baldastricca marit. Cervini	Campagnatico	308.31.35	1228	4-11-51
26	VALERI Gino fu Carlo	Roma	52.97.20	378	2- 4-52
	E.T.F.A.S.				
27	SOCIETA' MINERARIA METALLURGICA « PERTUSOLA », con sede in Genova	Carloforte	0.65.25	3234	27-12-52
28	SOCIETA' MINERARIA METALLURGICA « PERTUSOLA », con sede in Genova	Gonnesa	21.93.75	3235	27-12-52
29	SOCIETA' MINERARIA METALLURGICA « PERTUSOLA », con sede in Genova	Iglesias	25.08.30	3236	27-12-52
	Ente Puglia e Lucania				
30	DENTICE DI FRASSO Luigi di Ernesto	Carovigno	52.00.75	3028	29-11-52

Roma, addì 16 ottobre 1954

(5099)

Presidenziale espropriazione — Gazzetta Ufficiale N.	Data	Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità — Data	Reg. Agricol. N.	Foglio	Ammontare indennità lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952 n. 70) lire	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli
8 s. o. 7	12- 1-53	25- 9-54	17	143	3.424.598 —	3.420.000	Banca Nazionale Agricoltura - Sede di Bologna
13 s. o. 1	17- 1-53	25- 9-54	17	144	24.466.232 —	24.465.000	Id. Id. Id. Id.
283 s. o.	6-12-52	25- 9-54	17	126	1.459.246,25	1.455.000	Id. Id. Id. Id.
19 s. o. 3	24- 1-53	25- 9-54	17	125	1.381.413,60	1.380.000	Id. Id. Id. Id.
19 s. o. 3	24- 1-53	25- 9-54	17	124	3.938.190,50	3.935.000	Id. Id. Id. Id.
198 s. o.	27- 8-52	25- 9-54	17	123	7.392.012,85	7.390.000	Id. Id. Id. Id.
157 s. o.	9- 7-52	25- 9-54	17	122	1.667.036 —	1.665.000	Id. Id. Id. Id.
14 s. o. 4	19- 1-53	28- 9-54	17	293	794.365 —	790.000	Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma
285 s. o.	2-12-52	28- 9-54	17	294	4.358.341,40	4.355.000	Id. Id. Id. Id.
280 s. o.	3-12-52	28- 9-54	17	295	1.363.130 —	1.360.000	Id. Id. Id. Id.
295 s. o.	19-12-52	28- 9-54	17	296	2.468.116 —	2.465.000	Id. Id. Id. Id.
14 s. o. 4	19- 1-53	28- 9-54	17	297	2.218.101 —	2.215.000	Id. Id. Id. Id.
163 s. o.	16- 7-52	28- 9-54	17	298	4.151.286 —	4.150.000	Id. Id. Id. Id.
8 s. o. 5	12- 1-53	28- 9-54	17	299	2.008.874 —	2.005.000	Id. Id. Id. Id.
8 s. o. 4	12- 1-53	28- 9-54	17	300	1.926.664 —	1.925.000	Id. Id. Id. Id.
287 s. o.	11-12-52	28- 9-54	17	301	3.975.670 —	3.975.000	Id. Id. Id. Id.
102 s. o.	2- 5-52	28- 9-54	17	302	1.239.025 —	1.235.000	Id. Id. Id. Id.
265 s. o.	15-11-52	28- 9-54	17	303	1.810.790 —	1.810.000	Id. Id. Id. Id.
7 s. o. 6	10- 1-53	28- 9-54	17	304	23.910.848 —	23.810.000	Id. Id. Id. Id.
17 s. o. 3	22- 1-53	27- 9-54	17	195	12.339.561 —	12.335.000	Id. Id. Id. Id.
265 s. o.	15-11-52	28- 9-54	17	305	281.550 —	280.000	Id. Id. Id. Id.
280 s. o.	3-12-52	28- 9-54	17	306	866.295 —	865.000	Id. Id. Id. Id.
14 s. o. 4	19- 1-53	28- 9-54	17	307	409.084 —	405.000	Id. Id. Id. Id.
102 s. o.	2- 5-52	28- 9-54	17	308	1.001.533 —	1.000.000	Id. Id. Id. Id.
275 s. o. 1	29-11-51	25- 9-54	17	146	20.627.296 —	20.625.000	Id. Id. Id. Id.
102 s. o.	2- 5-52	25- 9-54	17	145	5.695.898,20	5.695.000	Id. Id. Id. Id.
13 s. o. 3	17- 1-53	25- 9-54	17	141	56.784,80	55.000	Banca Nazionale del Lavoro Sede di Cagliari
13 s. o. 3	17- 1-53	25- 9-54	17	142	491.417,20	490.000	Id. Id. Id. Id.
13 s. o. 3	17- 1-53	25- 9-54	17	140	69.594,30	65.000	Id. Id. Id. Id.
9 s. o.	13- 1-53	25- 9-54	17	110	7.503.112 —	7.500.000	Banco di Napoli Sede di Bari

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	465289	Serima Matteo di Nicola, dom. in Greci (Avellino) . .	164,50
Id.	448219 (nuda proprietà)	De Pietro Carminantonio fu Domenico, dom. a San Nicola Manfredi (Benevento), con usufrutto a De Pietro Giovanni di Carminantonio e sottoposto alla condizione di non potersi alienare senza il consenso dell'Ordinario diocesano pro tempore della diocesi di Benevento	189 —
P. R. 3,50 % (1934)	304368	Gavotti Lodovico di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova .	738,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 16 marzo 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Catozzi Giuseppe fu Romano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 991 — Data: 21 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Caserta Gennaro fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 38.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 801 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Parillo Giovanni fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 19 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Romano Evelina fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 85.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 9 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Pedrazzi Giacomo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 3 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Fabbo Giovanni fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 10.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse. che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1954

Il direttore generale: A. SALIMEI

(5076)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 261

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese . .	»	643,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Bruno Gregorini di Fernando, nato ad Ancona il 10 febbraio 1906, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica industriale rilasciatogli dalla Università di Milano in data 14 febbraio 1930, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1928-1929.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(5342)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca popolare di Caulonia, Società cooperativa per azioni con sede in Caulonia (Reggio Calabria), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le legge 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 30 novembre 1939, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia, Società cooperativa per azioni con sede a Caulonia (Reggio Calabria), e la stessa fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 12 dicembre 1946, col quale l'avv. Domenico Stilo di Andrea venne nominato commissario liquidatore della suddetta Banca;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Francesco Guida fu Pietro è nominato commissario liquidatore della Banca popolare di Caulonia, Società cooperativa per azioni avente sede a Caulonia (Reggio Calabria), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati *dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle* premesse, in sostituzione dell'avv. Domenico Stilo di Andrea.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(5340)

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario;

Dispone:

1. Il sig. Trotta Michele di Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rivello (Potenza).

2. Il dott. Lopinto Filippo fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza).

3. L'avv. Santoro Paolo fu Giocondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carife (Avellino).

4. Il sig. Nardone Camillo fu Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calvello (Potenza).

5. Il sig. Tedeschi Marco fu Marco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serino (Avellino).

6. Il sig. Brundesini Vittorio fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Faggiano (Taranto).

7. Il sig. Pugliese Leonardo fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laterza (Taranto).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(5337)

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

1. Il sig. Caprari Giovanni fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata).

2. Il sig. Fani Giovanni fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni).

3. Il sig. Bargiacchi geom. Sebastiano fu Egidio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma).

4. Il dott. Coccia Ottorino fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno).

5. Il sig. Gobbi Luigi fu Nazzareno è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata).

6. Il sig. Conte Milesi Ferretti Giuseppe fu G. Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Appignano (Macerata).

7. Il sig. Mattei Antonio fu David è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acquacanina (Macerata).

8. Il sig. Castiglia Carlo fu Abbondanzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Faleria (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(5338)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 31 marzo 1954, n. 10461, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza, è costituita come appresso:

Presidente:
Erenda dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale;
Pezzini prof. Mario, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Clementi dott. Bruno, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Rebecca Carmela, ostetrica condotta.

Segretario:
Privitera dott. Alfio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 ottobre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5297)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Brindisi in data 16 aprile 1954, n. 14025, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi, è costituita come appresso:

Presidente:
Brancia dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale;
Rolandi dott. Norberto, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Cisaria dott. Gaetano, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Coverta Iolanda, ostetrica condotta.

Segretario:
Nardone dott. Blanco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 ottobre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5296)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1954

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;
Visto l'art. 1 della legge citata che attribuisce al Ministero delle finanze la competenza a fissare con proprio decreto la data degli esami per conseguire l'idoneità;
Ritenuta la necessità di indire gli esami in parola per l'anno 1954;

Decreta:

Per l'anno 1954 gli esami di idoneità per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo in tutte le circoscrizioni giudiziarie, sede di Procura della Repubblica, nel mese di dicembre 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1954
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 190

(5365)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 26673 del 26 maggio scorso con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;
Visto il proprio decreto n. 26673 del 26 maggio 1954, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso suddetto;
Considerato che i medici Roncuzzi dott. Remo, Mennitì dott. Nicola, Giorgi dott. Franco, Emmi dott. Antonio, Carloni dott. Vincenzo e Rossi dott. Rolando, successivamente interpellati, hanno rinunciato alla nomina della seconda condotta medica di Saludecio;
Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria i predetti;
Visti gli articoli 23, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Benericetti Walter è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della seconda condotta medica di Saludecio.

Forlì, addì 26 ottobre 1954

Il prefetto: MAZZA

(5348)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1952;

Ritenuta la regolarità degli atti stessi;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al suddetto concorso, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Ranocchi dott. Luigi	punti 54,717	su 100
2. Ciuffetti dott. Amedeo	» 50,931	»
3. Fiorini dott. Pietro	» 50,547	»
4. Allegretti dott. Ulderico	» 49,265	»
5. Paradisi dott. Sisto	» 48,692	»
6. Bischi dott. Delio	» 48,601	»
7. Bacchilega dott. Cecchino	» 48,460	»
8. Bucci dott. Giampiero	» 47,500	»
9. Rogheto dott. Aldo	» 47,485	»
10 Storoni dott. Felicetto	» 47,160	»
11. Cantoni dott. Giuseppe	» 46,901	»
12. Rosaspina dott. Vito	» 46,672	»
13. Santilli dott. Gaetano	» 46,515	»
14. Verdini dott. Paolo	» 46,225	»
15. Tambella dott. Gildo	» 45,015	»
16. Marziali dott. Vincenzo	» 44,515	»
17. Misericordia dott. Francesco	» 44,282	»
18. Bernardini dott Mario	» 44,120	»
19. Bettini dott. Paolo	» 43,930	»
20. Torreggiani dott. Sergio	» 42,525	»
21. Valentini dott. Mario	» 42,175	»
22. Pasquini dott. Giorgio	» 41,895	»
23. Cecchini dott. Olinto	» 40,481	»
24 De Meo dott. Angiolino	» 40,420	»
25. Tonini dott. Giorgio	» 40,175	»
26 Galli dott. Alfredo	» 39,937	»
27. Sicheri dott. Urbano	» 39,827	»
28. Rossi dott Germano	» 39,797	»
29. Pisani dott. Onelio	» 39,735	»
30. Ugolini dott. Guerrino	» 39,607	»
31 Pacione dott. Vincenzo	» 39,555	»
32 Mantica dott. Eligio	» 39,315	»
33. Angeli dott. Aldo	» 39,178	»
34. Tani dott. Antonio	» 39,030	»
35. Pierpaoli dott. Vincenzo	» 38,892	»
36. Torcellini dott. Eliano	» 38,665	»
37. Leone dott. Raoul	» 38,500	»
38. Rossi dott. Renzo	» 38,300	»
39 Leoni dott. Lelio (per età)	» 38,000	»
40. Figorilli dott. Lionello	» 38,000	»
41. Fabbri dott. Olindo	» 37,890	»
42. De Luca dott. Luigi	» 37,625	»
43. Bertini dott. Nicola	» 37,477	»
44. Baffoni dott. Colombo	» 37,000	»
45. Guerci dott. Davide	» 36,075	»
46. Marasca dott. Nazzareno	» 36,000	»
47. Corvatta dott. Mariano	» 36,000	»
48. Sorcinelli dott. Agostino	» 35,985	»
49. Bianchi dott. Olinto	» 35,702	»
50. Vannucci dott. Giuseppino	» 35,500	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dei Comuni interessati e della Prefettura.

Pesaro, addì 2 novembre 1954

p. *Il prefetto*: SANTORO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 14794, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1952;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi stabilito da ciascun concorrente;

Vista l'istanza in data 28 ottobre 1954, con la quale il dottor Rosaspina Vito notifica la sua qualità di invalido di guerra ai fini dell'applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Esaminata la documentazione allegata all'istanza dalla quale risulta che il dott. Rosaspina è stato iscritto al n. 7002-054, giusta deliberazione n. 12 del 27 ottobre 1954 adottata dal Consiglio direttivo dell'O.N.I.G., rappresentanza di Pesaro, a termine degli articoli 4 e 10 del regolamento approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso suddetto per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Ranocchi dott. Luigi: Cartoceto;
2) Ciuffetti dott. Amedeo: Sant'Agata Feltria;
3) Fiorini dott. Pietro: consorzio Piandimeleto-Lunano-Belforte;
4) Allegretti dott. Ulderico: consorzio Novafeltria-Maiolo-Talamello;
5) Paradisi dott. Sisto: consorzio Sant'Ippolito-Barchi;
6) Bischi dott. Delio: Apecchio;
7) Rosaspina dott. Vito, invalido di guerra: Fano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 2 novembre 1954

p. *Il prefetto*: SANTORO

(5373)

PREFETTURA DI RAGUSA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 24710/3ª in data 18 agosto 1954, con il quale sono stati nominati gli ufficiali sanitari dei comuni di Comiso, Vittoria, Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Scicli e Santa Croce Camerina;

Vista la lettera n. 11782 in data 13 ottobre 1954 del sindaco di Scicli nella quale si chiede la nomina dell'ufficiale sanitario in sostituzione del dott. Cutello Raffaele per tacita rinunzia di quest'ultimo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dell'ufficiale sanitario per il comune di Scicli;

Visto il proprio precedente decreto n. 24709, approvante la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34, primo comma, e 36, quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Iannizzotto Aristide fu Salvatore è nominato ufficiale sanitario del comune di Scicli.

La nomina del predetto sanitario s'intende soggetta alle condizioni previste dagli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie citate.

Allo stesso competeranno gli assegni e le altre indennità previste nel regolamento organico del comune di Scicli.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui gli sarà stato notificato il presente decreto.

Il sindaco del comune di Scicli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Scicli.

Ragusa, addì 22 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: FRADELLA

(5306)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 21988 Div. sanità in data 12 luglio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a undici posti di medico condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 21.988 Div. sanità del 15 giugno 1953;

Visto il decreto di numero e data pari a quello sopraindicato, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso sopraindicato;

Visto il decreto n. 36.969 Div. sanità in data 2 settembre 1954, con il quale, a seguito della rinuncia del dott. Pelini Crescenzo alla nomina a titolare della prima condotta del comune di Ortona dei Marsi, la detta sede veniva assegnata al dott. Ulderico De Padua;

Ritenuto che il dott. Ulderico De Padua non ha assunto servizio entro il termine prefissatogli e che, pertanto, è da considerare rinunciatario;

Ritenuto che, in base all'ordine della graduatoria e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere dichiarato vincitore della prima condotta medica del comune di Ortona dei Marsi il dott. Allega Arrigo;

Visto l'art. 26, primo comma, e l'art. 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi n. 21.988 Div. sanità in data 12 luglio 1954 e 36.969 Div. 3a in data 2 settembre 1954, la prima condotta medica del comune di Ortona dei Marsi è assegnata al dott. Allega Arrigo.

Il sindaco del comune di Ortona dei Marsi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Ortona dei Marsi.

L'Aquila, addì 18 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: ALFANO

(5280)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Nomina di ufficiali sanitari risultati idonei nel concorso a posti vacanti nella provincia di Siracusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 22786/San. in data 23 agosto 1954, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in alcuni Comuni della Provincia al 30 novembre 1946, indetto con decreto prefettizio n. 21412 del 10 luglio 1947;

Considerato che tale decreto è stato pubblicato, ai sensi di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 95 del 6 ottobre 1954, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 41 del 2 ottobre 1954 e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Siracusa e dei Comuni interessati;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dai concorrenti compresi nella graduatoria stessa;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 26 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria degli idonei al concorso di cui in narrativa, sono nominati, in via d'esperimento, per il periodo di anni due, ufficiali sanitari del Comune a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Bianca dott. Salvatore: Avola;
2) Terminello dott. Luigi: Rosolini;
3) Rizzo dott. Salvatore: Augusta;
4) Cassar Scalia dott. Sebastiano: Noto;
5) Zizza dott. Salvatore: Francofonte;
6) Lantieri dott. Salvatore: Palazzolo.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro il 1° novembre 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, sull'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siracusa, addì 20 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: PIZZOLO

(5278)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 23 aprile 1954, n. 16601 e 16791, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952, e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Vezza d'Alba, Niella Tanaro e Salmour, sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Sacchero Rosa: Vezza d'Alba;
2) Busso Anna Giuseppina: Niella Tanaro;
3) Negri Letizia: Salmour.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 22 ottobre 1954

Il prefetto: JOANNIN

(5282)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.